



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 49

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 4/DDL del 23 marzo 2021)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN
MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO,
ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA,
FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 marzo 2021.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Relazione:

Le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.

Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione o di manutenzione ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa statale sopravvenuta.

Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".

Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stata rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione Assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle

disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi anche del tutto innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente.

Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura";*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali";*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese";*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia;*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali".*

In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, "nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre".

Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale, deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti, strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.

Il testo del disegno di legge si compone di 30 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di 3 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del territorio, con particolare attenzione alla legge regionale n. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nell'ambito della quale l'articolo 1 introduce una modifica volta a permettere l'effettiva partecipazione delle Amministrazioni comunali alle attività dei consorzi di bonifica. L'articolo 2 pone una modifica normativa che permette la

consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore e favoriscono l'avvio celere degli interventi di manutenzione relativi, mentre l'articolo 3 apporta alla legge in argomento una modifica che permette agli enti consortili l'esercizio in comune delle funzioni di ragioneria e bilancio, eliminando le duplicazioni di attività e rendendo la relativa gestione più efficiente.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio, per un totale di 9 articoli. L'articolo 4 modifica la legge regionale n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", riducendo il tempo di mantenimento del vincolo, posto a carico delle attività commerciali iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, di mantenimento dei relativi requisiti. L'articolo 5, invece, modifica l'articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", prevedendo, a supporto della struttura competente, nell'ambito delle procedure di conferimento del titolo di "Maestro artigiano", di un parere tecnico della Commissione Regionale per l'Artigianato. L'articolo 6 modifica l'articolo 2 della legge regionale n. 1/2000 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", per allargare la platea di imprese femminili potenzialmente destinatarie degli interventi oggetto della legge citata. L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 10/2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", eliminando la necessità di provvedimento regionale per le variazioni e modifiche dei mercati esistenti da parte dei comuni. Gli articoli 8 e 9 modificano gli articoli 9 e 17 della legge regionale n. 23/2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti", semplificando le procedure per il collaudo dei nuovi impianti, per le ristrutturazioni o potenziamenti degli stessi, demandandoli a professionisti esterni. Gli articoli 10 e 11 modificano rispettivamente gli articoli 34 e 55 della legge regionale n. 11/2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", introducendo tra le funzioni regionali in materia di commercio quella di garantire il supporto da parte della Giunta regionale ai distretti del commercio ed estendendo il campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio. L'articolo 12, infine, estende l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) della legge finanziaria regionale per l'anno 2012 anche ai contributi in conto capitale a beneficio delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, includendovi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana attuati attraverso i cd. "distretti del commercio".

Il testo poi comprende un Capo III in materia di agricoltura, foreste e pesca, composto da 13 articoli. L'articolo 13 abroga l'articolo 37 della legge regionale, n. 1/1991 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.", al fine di semplificare le procedure relative ai finanziamenti in materia agricola e forestale.

Gli articoli da 14 a 19 apportano una serie di modifiche alla legge forestale regionale, n. 52/1978 e ad altre leggi correlate, volte ad aggiornare l'impianto delle stesse in quanto risalenti nel tempo, in riferimento alla funzione protettiva svolta dal bosco e da altre tipologie di terreni saldi.

Gli articoli da 20 a 22 sono diretti all'aggiornamento della legge regionale n. 13/2003 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta", per

risolvere alcune criticità applicative che sono emerse in sede di emanazione dei bandi per l'erogazione di contributi per sostenere la realizzazione di boschi di pianura, periurbani e di parchi urbani.

L'articolo 23 abroga gli articoli 3 ter e 3 quater della legge regionale n. 31/2001 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura" per finalità di semplificazione, snellendo in particolare il procedimento degli atti attuativi della Giunta riguardanti i Programmi precedentemente approvati dal medesimo Consiglio ed adeguando la normativa alle novelle legislative intervenute.

L'articolo 24 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", per demandare alla Giunta regionale la competenza ad adottare i regolamenti per la disciplina della pesca nel lago di Garda, analogamente a quanto avviene nelle restanti acque di competenza regionale. L'articolo 25 modifica l'articolo 2 della legge regionale n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" eliminando il parere della Commissione consiliare competente in relazione ai disciplinari di produzione, in quanto tali documenti hanno natura eminentemente tecnica e, pertanto, non rientrano nell'ambito dell'attività propria del Consiglio regionale ai sensi dello Statuto.

Il Capo IV disciplina la materia dell'energia ed è composto da 2 articoli. L'articolo 26 modifica l'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/1998, attribuendo al Direttore dell'Area competente in materia di tutela dell'ambiente le competenze per l'approvazione di progetti per impianti di produzione di energia nelle more dell'approvazione del Piano Energetico nazionale, previste all'articolo 5 della legge n. 10/1991. L'articolo 27 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt", semplificando le modalità autorizzative per impianti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 20.000 volt (che non necessitano di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006).

Il Capo V contiene una disposizione in materia di ricerca e innovazione l'articolo il 28, che introduce l'articolo 18 bis nella legge regionale n. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale.", che istituisce un elenco regionale di manager temporanei (cd. "temporary manager"), inseriti nell'impresa per un periodo temporaneo, con particolare riguardo a due recenti declinazioni di tale figura, il "Manager dell'Innovazione" e di "Temporary Export Manager". Le figure sono state previste dalla normativa statale con appositi strumenti di incentivazione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI con due disposizioni finali: la prima, l'articolo 29, contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma, articolo 30, prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio

Art. 1 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, è inserito il seguente:

"1 bis. È sempre consentita la delega all'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno."

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Relazione

Le proposte di modifica della legge regionale n. 12/2009 hanno la finalità di rendere maggior efficacia all'azione degli Enti pubblici coinvolti, semplificando le disposizioni che rendono l'attività amministrativa inefficace e inefficiente per gli Enti medesimi con conseguenti sprechi di risorse.

Per quanto riguarda la modifica all'art.10 bis, comma 1, deve essere evidenziato che con la costituzione presso ciascun Consorzio di bonifica della Consulta dei Sindaci, pur confermando il modello di governance dei Consorzi di bonifica veneti, il Legislatore regionale ha voluto garantire la partecipazione delle Amministrazioni comunali alle attività di bonifica, nell'ottica della progressiva preminenza degli aspetti ed interessi pubblicistici che i Consorzi sono chiamati a presiedere nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Al fine di garantire la partecipazione delle Amministrazioni comunali alle attività di bonifica, nell'ottica della progressiva preminenza degli aspetti ed interessi pubblicistici che i Consorzi sono chiamati a presiedere nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, si propone l'aggiunta del comma 1 bis per dare la possibilità di partecipare attraverso l'istituto della delega ad un Sindaco di un altro Comune, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti all'ordine del giorno.

Tale introduzione, permetterebbe la più ampia partecipazione dei Comuni, a volte molto numerosi e distanti dalla sede consortile, e nel contempo una maggior facilità nel raggiungimento della quota necessaria di presenti per rendere valida la seduta della Consulta dei sindaci e non bloccare quindi la sua attività.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 10 bis - Consulta dei sindaci.

1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.
2. La Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, e svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.
3. Il presidente della Consulta dei sindaci è nominato dai componenti della stessa nella prima seduta di insediamento e partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione delle convocazioni del quale è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1.
4. La Consulta dei sindaci viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:
 - a) piano annuale di attività;
 - b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) piano generale di bonifica e tutela del territorio;
 - d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.
5. La partecipazione alla Consulta dei sindaci è gratuita.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."

1. All'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione."
- b) al comma 3 le parole: *"costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e"* sono soppresse.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Relazione

Le proposte di modifica della legge regionale n. 12/2009 hanno la finalità di rendere maggior efficacia all'azione degli Enti pubblici coinvolti, semplificando le disposizioni che rendono l'attività amministrativa inefficace e inefficiente per gli Enti medesimi con conseguenti sprechi di risorse.

Relativamente alla modifica dell'art. 26, si specifica che la sua modifica trova fondamento nel fatto che la consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore, la cui individuazione è prevista negli elenchi di cui all'art. 26, trova ostacolo nella necessità di realizzare tempestivamente interventi manutentori a carico dei Consorzi consegnatari; con l'innovata formulazione si favorisce la consegna di tali opere e l'avvio degli interventi manutentori con il conseguente miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e del servizio di bonifica e irrigazione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell'elenco di cui al comma 1.

4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica”.

Art. 3 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: “la gestione amministrativa del personale dipendente,” sono inserite le seguenti: “la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile.”.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Difesa del Suolo)

Relazione

Le proposte di modifica della legge regionale n. 12/2009 hanno la finalità di rendere maggior efficacia all'azione degli Enti pubblici coinvolti, semplificando le disposizioni che rendono l'attività amministrativa inefficace e inefficiente per gli Enti medesimi con conseguenti sprechi di risorse.

Con riferimento alla modifica proposta dell'art. 31, attraverso lo svolgimento da parte di Enti consortili diversi di una nuova funzione in comune tra loro, in questo caso la funzione relativa al Settore ragioneria e bilancio, gli Enti medesimi riescono ad ottenere gli obiettivi desiderati in modo più efficiente. Gestendo tale funzione in comune fra più Consorzi c'è la possibilità di eliminare la duplicazione inutile di alcune attività, di rendere più efficaci ed efficienti I servizi esistenti e di sfruttare le economie di scala.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili.

1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell'articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, l'aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio

Art. 4 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto."

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

L'intervento normativo prevede una modifica volta a ridurre i vincoli a carico delle attività commerciali iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 50 del 2012, in caso di erogazione di contributi, i beneficiari devono mantenere per 10 anni - decorrenti dal provvedimento di concessione del contributo - i requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco regionale. Tale obbligo risulta particolarmente gravoso e non in linea con i vincoli previsti da altre fonti di finanziamento (es. bandi POR). Conseguentemente si propone di abbassare la durata di tale obbligo a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione a contributo, tenuto conto anche della particolare situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 02 "Commercio, Reti distributive e Tutela dei Consumatori", Obiettivo 14.02.05 "Promuovere la valorizzazione e la sostenibilità della rete distributiva commerciale al dettaglio su area privata".

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"

Art. 11 - Luoghi storici del commercio.

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

2. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.

3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime "de minimis" previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.

Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto."

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, dopo le parole: *"dalla struttura regionale competente in materia di artigianato"* sono inserite le seguenti: *"e previo parere della Commissione"*.

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" contiene una disciplina organica dell'artigianato e si pone l'obiettivo di promuovere l'attrattività del territorio veneto per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

La continuità d'impresa, in particolare, viene agevolata dall'introduzione della figura del maestro artigiano e della bottega scuola previste, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 della legge menzionata, che valorizzano il ruolo dell'artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni.

L'articolo 15, comma 1, lettera d) della medesima legge regionale prevede che la Commissione Regionale per l'Artigianato, tra le sue funzioni, esprima un parere in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano.

Il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che "il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa."

Con la modifica proposta al comma 1 dell'articolo 19, si intende supportare la struttura regionale competente in materia di artigianato nell'esame istruttorio per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, prevedendo che la Commissione Regionale per l'Artigianato esprima un parere tecnico sulle singole domande pervenute prima del conferimento del titolo.

Si evidenzia che la modifica proposta non comporta spesa a carico del bilancio regionale in quanto la Commissione Regionale per l'Artigianato esercita le sue

funzioni a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, come previsto dall'art. 15, comma 2 della medesima legge regionale n. 34 del 2018.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.03 "Sostenere e favorire lo sviluppo dell'Artigianato".

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"

Art. 19 - Maestro artigiano.

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;

b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'Albo.

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile."

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;

b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c)."

Relazione

In Veneto dal 2018 le realtà gestite da imprese femminili rappresentano circa il 20% del totale, vale a dire 96.184 imprese su 486.750; i settori economici maggiormente caratterizzati dalla presenza di imprese femminili sono quelli dei servizi alle famiglie, sanità e assistenza sociale e alloggi e ristorazione. Un dato incoraggiante, ma che rivela quanto ancora il tasso di femminilizzazione dell'imprenditoria veneta sia ancora molto basso, anche rispetto alla media nazionale del 22,60%. Per incentivare l'imprenditoria femminile la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" prevede che possano essere concessi contributi in conto capitale, o altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale, alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Beneficiarie degli interventi previsti dalla citata legge regionale possono essere le piccole e medie imprese rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

Tale definizione appare troppo restrittiva alla luce della crisi economica in atto e del mutato contesto economico e sociale in quanto esclude dall'accesso alle agevolazioni regionali tutte quelle imprese gestite da donne, ma il cui capitale sociale è detenuto in maggioranza da soci maschi. In particolare, tale definizione ostacola la ristrutturazione e il consolidamento delle imprese femminili tramite l'ingresso di nuovi soci e l'apporto di nuovi capitali.

Si ritiene pertanto necessaria una nuova definizione di impresa femminile in linea con quella già adottata dalle regioni contermini come l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia.

La proposta di modifica normativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.02 "Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti

Riferimenti normativi

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".

Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,

attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.

4 bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e successive modificazioni, le parole: *"nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti"* sono soppresse.

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi)

Relazione

L'odierna proposta di modifica normativa consiste nell'abrogazione delle disposizioni contenute nella vigente disciplina regionale in materia di commercio su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, concernenti il riconoscimento regionale delle modifiche dei mercati e dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Trattasi, infatti, dell'abrogazione, in un'ottica di semplificazione e adeguamento ordinamentale nelle more di una rivisitazione generale della vigente disciplina normativa, di una funzione regionale che risulta superata ed anacronistica, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, poiché le predette funzioni amministrative esercitate dai comuni nella materia di cui trattasi, espressione dell'autonomia programmatica del settore ad essi riconosciuta dal legislatore regionale, non richiedono alcun esercizio unitario a livello regionale.

Rimane invece confermato il vigente riconoscimento regionale dell'istituzione di nuovi mercati e dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, al fine di verificarne la conformità con i criteri regionali emanati in attuazione della citata legge regionale n. 10 del 2001.

Rimane altresì confermata l'attività di monitoraggio annuale delle attività mercatali presenti nel territorio regionale, posta dal legislatore regionale a cura dei Comuni, e la conseguente trasmissione dei dati alla struttura regionale competente in materia di commercio, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di effettuare ogni necessaria valutazione in ordine alla disciplina normativa di settore.

La proposta di modifica normativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEF 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 02 "Commercio, Reti distributive e Tutela dei Consumatori", Obiettivo

14.02.02 "Promuovere le attività commerciali all'interno dei Distretti del Commercio e delle città".

Riferimenti normativi

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti.

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

- a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
- c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;
- d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
- f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.

3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale."

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione

Industria, Artigianato, Commercio e Servizi) Riferimenti normativi

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli trasferiti quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

- a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
- c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
- d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
- e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.

2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza stradale sanitaria e ambientale.

3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.

4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
 - c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune.
5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.

Art. 9 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

"8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza."

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.

7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non richieda la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione.

Relazione

Attualmente i collaudi degli impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'articolo

9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, sono effettuati da una apposita commissione nominata dal comune. In attesa che la commissione effettui il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, previa presentazione dei documenti indicati al comma 4 del medesimo articolo.

Considerato che la riunione della commissione comporta dispendio di risorse e di tempo, si ritiene opportuno sostituire il collaudo -che attualmente viene effettuato da una apposita commissione- con l'invio tramite il SUAP, ai sensi 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, di un certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.

Il titolare dell'impianto, dopo quindici anni dall'ultimo collaudo, deve presentare una perizia giurata al SUAP che attesti l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Qualora non venga rispettato tale adempimento, l'autorizzazione viene revocata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, per motivi di sicurezza.

La proposta di modifica normativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEF 2021-2023, Missione n. 14 Sviluppo Economico e Competitività, Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Obiettivo

14.02.06 "Promuovere lo sviluppo, la valorizzazione e la sostenibilità della rete distributiva di carburanti".

Riferimenti normativi

Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzati alla sospensione periodica dell'attività per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.
6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca dell'autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.
8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell'impianto non richieda la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
- 8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l'impianto procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, è aggiunta la seguente:

"o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento ai distretti del commercio."

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

Con l'odierna proposta di modifica si intende assicurare in concreto il sostegno alle politiche attive del settore commercio in ambito urbano, disciplinate dalla legge regionale n. 50 del 2012, con particolare riferimento ai distretti del commercio.

I distretti del commercio costituiscono infatti una delle principali forme di politica attiva del settore del commercio in ambito urbano, fondata sulla sinergia tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione allo scopo di valorizzare le risorse del territorio, accrescendone l'attrattività, rigenerando al contempo il tessuto urbano attraverso specifici interventi di rigenerazione urbana, e sostenendo la competitività delle sue polarità commerciali.

La proposta di modifica assume carattere ordinamentale e non finanziario, con la conseguenza che essa non incide sulle entrate o sulle uscite del bilancio regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 34 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

- a) omissis
- b) omissis
- c) omissis
- d) omissis
- e) omissis
- f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
- g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";
- h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;
- i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane" e successive modifiche e integrazioni;
- l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;
- m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;
- n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
- o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.
3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.
4. omissis

Art. 11 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana."

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

Con la presente modificazione normativa, che si attua attraverso l'aggiunta di una frase alla formulazione attualmente vigente dell'articolo 55 della legge regionale n. 11 del 2001 in materia di conferimento di funzioni alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico, disciplinati dal citato articolo 55 della legge regionale n. 11 del 2001, oggetto di modifica, prevedendo, unitamente ai vigenti interventi di incentivazione alle imprese, anche gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi previsti nell'ambito dei cd. "distretti del Commercio" di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

I distretti del commercio costituiscono infatti una delle principali forme di politica attiva del settore del commercio in ambito urbano, fondata sulla sinergia tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione allo scopo di valorizzare le risorse del territorio, accrescendone l'attrattività, rigenerando al contempo il tessuto urbano e sostenendo la competitività delle sue polarità commerciali.

La proposta di modifica assume carattere ordinamentale e non finanziario, con la conseguenza che essa non incide sulle entrate o sulle uscite del bilancio regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.
2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.
3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.
4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.
5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.
7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.
- 7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.
- 7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".
- 7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.
- 7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.
- 7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".
- 7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".

1. La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:

"Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, dopo la parola: *"integrazioni"* sono inserite le seguenti: *"e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: *"lettera a),"* sono inserite le seguenti: *"riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,"*.

(Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria -
Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi)

Relazione

Con le odierne modificazioni si propone di estendere l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) della legge finanziaria regionale per l'anno 2012 anche ai contributi in conto capitale a beneficio delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana attuati attraverso i cd. "distretti del commercio" di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

I distretti del commercio costituiscono infatti una delle principali forme di politica attiva del settore del commercio in ambito urbano, fondata sulla sinergia tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione allo scopo di valorizzare le risorse del territorio, accrescendone l'attrattività, rigenerando al contempo il tessuto urbano attraverso specifici interventi di riqualificazione, e sostenendo la competitività delle sue polarità commerciali.

In tale contesto, al fine di armonizzare le diverse disposizioni normative di cui all'articolo 25, oggetto delle presenti modifiche, si propone al comma 3 di chiarire che l'ammontare della misura finanziaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 25 della legge regionale n. 13 del 2012, destinato a specifiche operazioni di garanzia su portafogli e di riassicurazione del credito, è riferito ai soli interventi di ingegneria finanziaria.

Riferimenti normativi

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012." Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

- a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".
3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranché cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.
5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione", alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane", al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, pmi e artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018.
8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 "Entrate in conto capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2016- 2018.

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca

Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994."

1. L'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è abrogato.

(Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG
FEASR e Foreste)

Relazione

La legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994" disciplinava la pianificazione e l'azione regionale in materia agricola e forestale. La legge è stata in gran parte progressivamente abrogata negli anni a seguito dell'evoluzione normativa nazionale ed europea. In particolare, l'articolo 37 della legge regionale 1/1991 prevede l'approvazione dei Piani e Programmi cofinanziati dai fondi europei direttamente da parte della Giunta regionale e il coinvolgimento della Commissione Consiliare competente in sede di parere ai provvedimenti attuativi. Con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'unione europea", il Consiglio ha ridefinito le modalità di partecipazione della Regione alla Programmazione delle politiche europee, distinguendo i ruoli del Consiglio e della Giunta, prevedendo in capo al Consiglio regionale l'approvazione dei Programmi operativi e delle modifiche strategiche e individuando le modalità con le quali la Giunta informa annualmente il Consiglio sull'attuazione. L'applicazione combinata della Legge 26/2011 con il sopravvissuto articolo 37 della legge 1/1991 sottopone gli atti relativi ai finanziamenti in materia agricola e forestale ad un triplo passaggio in Commissione consiliare e in Consiglio regionale: il primo per l'approvazione dei Programmi, il secondo con le relazioni annuali di attuazione di tali Programmi (il Rapporto Affari Europei) e il terzo per l'acquisizione del parere sugli atti esecutivi sempre di tali Programmi (bandi). Al fine di evitare che la ridondanza dei passaggi consultivi relativi agli atti esecutivi gravi sui tempi di adozione dei provvedimenti attuativi della Programmazione –Programmi già esaminati e approvati dal Consiglio - si propone l'abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 1/1991.

Riferimenti normativi

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Art. 37 - Adeguamento alla normativa comunitaria.

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fornisce concreta attuazione mediante gli opportuni piani esecutivi ed i relativi bandi alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla

determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti quantitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

2. La Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 14 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Il vincolo idrogeologico è finalizzato a garantire la protezione dei terreni, di qualsiasi natura e destinazione, dal rischio di subire fenomeni erosivi, perdita di stabilità e alterazione del regime delle acque.

2. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici.

3. È confermato l'assoggettamento al vincolo per scopi idrogeologici nei territori già vincolati ai sensi della normativa vigente.”.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione ADG FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “Legge forestale regionale” Capo I Vincoli Art. 2

Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione ADG FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “Legge forestale regionale” Art. 3

Le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la

Commissione tecnico - consultiva provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all'autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.”

2. Entro il termine di novanta giorni, l'autorità forestale autorizza l'esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

4. I lavori realizzati in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l'emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo dell'autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area interessata. L'emanazione del predetto provvedimento è condizionata al pagamento delle previste sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido. L'autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.

5. La Giunta regionale determina le procedure amministrative per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché definisce gli interventi di ordinaria manutenzione, le opere a carattere temporaneo realizzate nell'ambito dei cantieri boschivi ed i lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione.”.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione ADG
FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “Legge forestale regionale” Art. 4
Ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) "bosco": le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e successive modificazioni.*
- b) "aree escluse dalla definizione di bosco": le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.*

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1."

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione ADG

FEASR e Foreste) Riferimenti normativi

Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 "Legge forestale regionale" Art. 14

1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.

2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.

3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.

7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.

8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a

2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a

2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013."

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è abrogato.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione ADG FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia forestale.

1. In attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,

n. 57" e successive modificazioni.

2. La definizione di bosco di cui al comma 1 sostituisce quella dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1.

4. Ai fini dell'adeguamento della carta forestale regionale di cui all' articolo 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni, alla nuova definizione di bosco, è stanziata la somma di euro 10.000,00.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0095 "Risorse forestali" del bilancio di previsione 2013.

Art. 19 – Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994."

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: "*all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."*"

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG
FEASR e Foreste)

Relazione

In riferimento alla funzione protettiva e di difesa idrogeologica svolta dal bosco e da altre tipologie di terreni saldi (ad esempio i prati stabili e i terreni cespugliati), la legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, Legge Forestale Regionale, risente della sua datazione facendo riferimento esclusivo alle procedure e norme contenute nel Titolo I del RD n. 3267/1923 e nel relativo regolamento attuativo (RD n. 1126/1926) per la modalità di imposizione del vincolo idrogeologico.

Sinora in Italia le attività del settore forestale sono state disciplinate esclusivamente dal RD n. 3267/1923, che si prefiggeva come obiettivo principale quello di garantire la regimazione delle acque e la tutela della stabilità dei versanti, attraverso l'imposizione del vincolo idrogeologico e l'obbligo di una gestione forestale altamente incentrata sui rimboschimenti, il rinsaldamento dei terreni vincolati per motivi di sicurezza, le sistemazioni idraulico-forestali.

L'adesione dell'Italia a diversi accordi internazionali derivanti dall'avvento del concetto di "gestione sostenibile delle foreste" (vedi ad esempio la Conferenza Interministeriale di Helsinki sulla tutela delle foreste europee del 1998) ha portato in un primo tempo all'emanazione del D. Lgs. n. 227/2001 e successivamente al D. Lgs. n. 34/2018, entrambi contenenti le linee guida di riorganizzazione del settore forestale. Il D. Lgs. n. 34/2018 costituisce attualmente la norma di riferimento nazionale in materia di foreste e l'unico strumento di raccordo tra le materie di competenza dello Stato (ambiente) e quelle di competenza regionale (foreste).

Nessuno dei due decreti legislativi ha riordinato la materia del vincolo idrogeologico e quindi il RD n. 3267/1923 resta l'unico riferimento normativo valido nei suoi principi generali pur considerando la seguente evoluzione normativa:

1. l'articolo 69 del DPR n. 616/1977, che ha trasferito alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico;
2. l'articolo 10 della L. n. 183/1989, che ha confermato le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, in capo alle regioni;
3. gli articoli 53 e 56 del D. Lgs. n. 152/2006, che mantengono il ruolo attivo in materia vincolistica da parte delle regioni.

Tutto ciò considerato, si rende necessario aggiornare l'attuale articolo 2 della Legge Forestale Regionale e conseguentemente abrogarne l'articolo 3, che fa riferimento ad una Commissione tecnico-consultiva provinciale, già abrogata dall'articolo 69 della L.R. n. 42/1984 e dalla L.R. n. 27/2003.

Inoltre si rende necessario riformulare l'articolo 4 della legge regionale 52/1978 per disciplinare con maggiore dettaglio le modalità di esecuzione dei lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura e alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, sempre in linea con gli indirizzi di tutela generali espressi agli articoli 7 e 8, nonché 24 e 26, del RD n. 3267/1923.

Inoltre, l'entrata in vigore del Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020, recante Prescrizioni di massima e Polizia forestale della Regione Veneto, richiede

l'aggiornamento della legge regionale n. 58/1994, riportando al comma 1 dell'articolo 20 il corretto riferimento all'articolo 37 delle P.M.P.F. vigenti.

In seguito all'emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" si rende necessario procedere alla modifica dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", recante la definizione di bosco.

L'originale definizione di bosco stabilita dall'articolo 14 della legge forestale regionale era stata già sostituita dall'articolo 31 della legge finanziaria regionale del 2013, in quanto il legislatore dell'epoca ha ritenuto di recepire nella norma regionale la definizione di bosco adottata dallo Stato con il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale".

Il nuovo Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.lgs. n. 34/2018), nell'abrogare il D.Lgs. 227/2001, introduce una definizione di bosco molto dettagliata, che fissa le caratteristiche e i parametri dimensionali minimi nazionali ai quali tutte le regioni e province autonome si devono uniformare (comma 3 dell'articolo 3), stabilendo al contempo le aree che devono essere assimilate a bosco (comma 1 dell'articolo 4) e quelle che devono essere da esso escluse (commi 1 e 2 dell'articolo 5). Minimi margini di integrazione alla definizione statale vengono accordati alle Regioni, integrazioni da giustificare in base a particolari peculiarità territoriali, ecologiche e socio-economiche. Così facendo il legislatore statale ha di fatto stabilito una nuova definizione di bosco alla quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad uniformarsi, perseguendo un evidente obiettivo di uniforme e omogeneo approccio alla tutela e alla conservazione delle superfici boscate a livello nazionale.

L'entrata in vigore del Testo unico, unitamente all'intervenuta abrogazione del citato D. Lgs. 227/2001, priva, quindi, la Regione del Veneto della definizione di bosco fino ad oggi recata dalla norma forestale regionale, in quanto è venuto meno il coerente collegamento alla norma statale. Da qui la necessità di procedere alla riformulazione dell'articolo 14 della Legge Forestale Regionale mediante l'integrale recepimento del disposto nazionale e all'abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.

Riferimenti normativi

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994."

Art. 20 - Subdelega di funzioni amministrative ai comuni.

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C, D, E ed F dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.

2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica.

Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “ Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “ Legge forestale regionale”

Art. 37 - Movimenti di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico

1. Ai soli fini del vincolo idrogeologico, qualsiasi opera od intervento che comporti movimento di terra è subordinato alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, indicando le caratteristiche dello stesso. Entro il termine di trenta giorni, l’autorità forestale rilascia nulla osta contenente le prescrizioni finalizzate alla tutela della stabilità dei terreni, fermo restando quanto dettato dall’articolo 15 della legge forestale regionale.

2. Per la realizzazione di iniziative edilizie e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 20 “Subdelega di funzioni amministrative ai comuni” della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il taglio di piante e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite. Tutte le superfici di scavo e di riporto devono essere opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.

5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 20 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “*almeno cinque ettari accorpati*” sono sostituite dalle seguenti: “*almeno due ettari accorpati*”.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “*almeno 2,5 ettari accorpati*” sono sostituite dalle seguenti: “*almeno un ettaro accorpati*”.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG
FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi:

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;

b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un'area di almeno mezzo ettaro accorpati;

b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un'area di almeno un ettaro accorpati.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è inserito il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo."

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: "L'Azienda regionale Veneto Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, sono abrogati.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG
FEASR e Foreste)

Riferimenti normativi:

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.

2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente ad un progetto che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina, sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.

Art. 22 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce:

a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;

b) il contributo da assegnare all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge."

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG
FEASR e Foreste)

Relazione.

Dal 2003, anno di entrata in vigore della Legge regionale n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta", sono stati approvati dalla Giunta regionale diversi bandi pubblici per la concessione di contributi, che hanno sostenuto la realizzazione di boschi di pianura, di boschi periurbani e di parchi urbani.

I primi bandi si sono concentrati nel periodo 2003-2009, l'ultimo recente bando è stato approvato con DGR n. 1242 del 1° settembre 2020 e ha utilizzato la disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2020-2022.

I bandi hanno messo in luce alcune difficoltà, nonché problematiche nelle fasi di realizzazione e di manutenzione degli impianti, che motivano le modifiche proposte. La prima modifica proposta riguarda la riduzione della superficie minima accorpata richiesta dall'articolo 4 per gli impianti dei boschi di pianura e dei boschi periurbani, essendo state più volte riscontrate difficoltà nel reperire terreni accorpati, destinabili al rinverdimento, indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della pianura veneta.

Le modifiche all'articolo 5, si rendono necessarie per le subentrate disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, che rende non più attuabile una procedura di istruttoria e di finanziabilità compartecipate tra due strutture diverse, Veneto Agricoltura e la Giunta regionale, con tempistiche per il collaudo e la liquidazione del contributo che necessariamente vanno a prolungarsi oltre l'anno finanziario.

Le proposte di modifiche all'articolo 6 conseguono alle precedenti e mirano a rendere più efficiente la gestione della norma.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:

- a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a contributo;
- b) le modalità per la erogazione dei contributi;
- c) il contributo da assegnare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell'articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.

Art. 23 - Abrogazione degli articoli 3 ter e 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura.”.

1. L'articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, è abrogato.

2. L'articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, è abrogato.

(Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione AdG FEASR e Foreste)

Relazione

La legge regionale n. 28 del 24/07/2020 ha introdotto nella l.r. 31/2001 istitutiva dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura gli articoli 3 ter e 3quater.

L'articolo 3 ter della L.R. 31/2001 richiama l'intero disposto della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”.

L'aver posto al comma 1 tale ridondante richiamo nella norma che istituisce e disciplina il funzionamento dell’Organismo Pagatore Regionale ex regolamento (UE) 1306/2013 genera spiazzamento, poiché si tratta di Ente esecutore e non già di soggetto investito di funzioni di programmazione che restano appannaggio del

Consiglio regionale in quanto organo legislativo della Regione con competenze legislative, di indirizzo politico e di controllo.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 3ter, il Consiglio regionale svolge già compiti di controllo nell'ambito delle politiche europee declinati nell'ambito dell'articolo 7 della legge regionale n. 26/2011 che prevede che la Giunta trasmetta al Consiglio un rapporto, denominato "Rapporto sugli affari europei", in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea. A questo si aggiungano anche il potere di interrogazione cui la Giunta deve assolvere formulando le relative risposte.

Prevedere nel comma 2 anche l'acquisizione del parere del Consiglio regionale sugli atti attuativi della Giunta, riguardanti i Programmi precedentemente approvati dal medesimo Consiglio, determina un appesantimento del già complesso e articolato iter di esecuzione con allungamento dei tempi di realizzazione, inoltre coinvolge il Consiglio in attività istruttorie proprie dell'organo di governo regionale.

L'articolo 3 quater prevede che l'Agenzia con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari è tenuta a inviare con cadenza annuale relazioni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

Si rileva che tale attività è già disciplinata dall'articolo 4 comma 1 lettera c) - e puntualmente realizzata sin dall'avvio dell'attività dell'Ente - affidando alla Giunta regionale l'attività di vigilanza e di relazionare al Consiglio tanto sul tema del funzionamento dell'Ente quanto su quello dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi operativi affidati.

Per tali ragioni si prevede l'abrogazione dei due articoli.

Riferimenti normativi

Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzie Veneta per i pagamenti in agricoltura."

Art. 3 ter - Indirizzi per la programmazione e gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.

1. La disciplina di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" in tema di programmazione ed attuazione a livello regionale sulle politiche europee, trova applicazione ad ogni ulteriore intervento comunitario cui la Regione partecipa, anche finanziariamente, ai sensi della presente legge, in ragione delle proprie competenze.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi per la partecipazione regionale agli interventi di cui al comma 1, ivi comprese la individuazione delle priorità strategiche e il relativo piano finanziario e la Commissione consiliare competente esprime il proprio parere sui provvedimenti attuativi assunti dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 3 quater - Relazione sulla gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari.

1. L'Agenzia con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari di cui all'articolo 3 ter, è tenuta a

inviare con cadenza annuale relazioni alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto."

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"adottato dalla Regione"* sono sostituite dalle seguenti: *"adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"."*

(Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria)

Relazione

In seguito all'entrata in vigore del regolamento interregionale per il Lago di Garda, di cui al Regolamento regionale n. 2 del 12 agosto 2013 era stato approvato dal Consiglio regionale del Veneto in ottemperanza a quanto precedentemente disposto dall'art. 1, comma 4 della LR n. 19/1998, in merito alla possibilità di normare in maniera differenziata e maggiormente specifica le attività di pesca esercitate nelle acque di confine regionale.

Successivamente all'approvazione della LR n. 30/2018 che riaccentrava a livello regionale molte delle competenze delegate alle amministrazioni provinciali del Veneto, inclusa la materia pesca, si è provveduto a innovare anche la Legge in materia, abrogando la precedente disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della LR n. 19/1998, e inserendo al comma 2 del novellato art. 7 della legge regionale in questione un rinvio generico alla Regione per quanto riguarda la predisposizione di regolamenti sulla pesca esercitata nel lago di Garda. Quindi per disposizione statutaria del Veneto, veniva attribuita appunto al Consiglio regionale tale potestà regolamentare. Altresì, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, veniva introdotto il nuovo Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2018 per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne del Veneto che sostituisce in toto la precedente disciplina dettata dai sette distinti regolamenti provinciali, consentendo di applicare norme uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale, mentre di seguito veniva approvato un Protocollo d'Intesa con la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, di cui alla DGR n. 1615 del 15/05/2019 con il quale venivano avviati i lavori della Consulta per il Lago di Garda, i cui membri sono gli Assessori regionali veneto e lombardo, oltre all'Assessore provinciale trentino, pro-tempore designati per la materia della pesca. Esso rappresenta l'organo politico-tecnico di confronto, deputato a dibattere il tema della pesca e delle attività ad essa connesse, le quali implicano necessariamente aspetti relativi soprattutto alle notevoli presenze turistiche e alle attività di pesca professionale e sportiva che coesistono all'interno dell'area gardesana, promuovendone lo sviluppo e l'aggiornamento anche normativo, previa consultazioni e intese onde garantire il carattere di uniformità regolamentare su tutto lo specchio acqueo gardesano. Tale organo consultivo ha assunto inoltre il fondamentale ruolo di collettore per le istanze provenienti dal territorio locale, al quale sia utenti privati che amministrazioni pubbliche hanno rivolto differenti

istanze finalizzate comunque ad individuare il miglior assetto regolamentare per disciplinare particolari e nuove necessità ingeneratesi nel corso del tempo.

Ciò premesso, la presente proposta è finalizzata a demandare alla Giunta regionale l'approvazione di eventuali modifiche al testo originariamente approvato dal Consiglio, onde poter semplificare l'azione di adeguamento normativo sia in ragione del mutato assetto delle competenze sulla materia pesca, intervenuto successivamente appunto all'approvazione della LR n. 30/2018, sia in ragione delle nuove e mutate istanze provenienti dal territorio le quali imporrebbero un rapido riassetto delle disposizioni regolamentari alla luce del mutare delle condizioni relative alla pesca praticata nel lago di Garda, e non da ultimo per garantire una omogeneità normativa sull'intero specchio acqueo gardesano.

In sintesi, la Giunta regionale assumerebbe l'onere di provvedere puntualmente e tempestivamente ad aggiornare il testo regolamentare, qualora necessario e previo confronto e accordo con le regioni e province limitrofe, mantenendo quindi una uniformità normativa e applicativa, presupposti cardine per l'esistenza stessa di un regolamento interregionale sulle acque di confine.

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca.

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
- c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
- d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento."

Art. 25 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità".

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: "*sentita la competente commissione consiliare,*" sono soppresse.

(Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport - Direzione Agroalimentare)

Relazione

I disciplinari di produzione che sono sottoposti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della

L.R. 12/2001 sono documenti di ordine tecnico funzionali a definire i parametri in ordine al processo produttivo e al prodotto cui fanno, di volta in volta, riferimento. Si tratta pertanto di documenti che non rientrano nell'ambito dell'attività di

indirizzo politico, programmatico e di controllo cui è chiamato il Consiglio regionale ai sensi dello Statuto della Regione del Veneto, particolarmente all'articolo 33.

Riferimenti normativi

Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità".

Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari, di seguito denominato "marchio".

1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole, dell'acquacoltura e alimentari ottenute nell'ambito di un sistema di qualità che risponde a tutti i seguenti requisiti:

- a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
- d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
- e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
- f) il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

- a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
- c) omissis
- d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;

d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle

certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.

CAPO IV Disposizioni in materia di energia

Art. 26 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Il comma 2 bis, dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione del Piano Energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente."

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente)

Relazione

In un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, con la modifica dell'articolo 42, comma 2-bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, si propone di attribuire le competenze inerenti l'approvazione di progetti e l'autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad oggi in capo alla Giunta regionale, al Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;
- e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;

g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

c) progetti dimostrativi;

d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2 bis. Fino all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 la Giunta regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b).

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»" e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province.

Art. 44 - Funzioni delle Province.

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000,

n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;

c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n.

327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Non sono altresì soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:

a) con tensione nominale fino a 5000 Volt a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente è tenuto a presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) al comune interessato, ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette semestralmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie."

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia)

Relazione

La legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 disciplina le procedure autorizzatorie relative agli impianti elettrici con potenza fino a 150.000 volt, cioè tutti quegli impianti e linee di competenza regionale, rispetto ai quali la competenza autorizzatoria è stata delegata alle Province per effetto del recepimento della Legge Bassanini. Infatti con L.R. n. 11 del 13/04/2001 –art. 89, comma 7 - si è provveduto alla delega di tali funzioni alle Province. Attualmente l'autorizzazione alla

costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV è gestita direttamente dalle Province, le quali provvedono alla loro autorizzazione secondo le procedure indicate all'art. 2 della medesima legge regionale, procedure per le quali non è previsto un approccio di proporzionalità della procedura in rapporto alla potenza dell'impianto, come peraltro avviene in altre realtà regionali. La presente modifica normativa è diretta ad introdurre alcuni elementi semplificativi, limitatamente a puntuali casistiche al fine di non aggravare i procedimenti autorizzatori relativi ad operazioni di modifica che non presentano elementi di complessità.

La necessità di rivedere tale norma, in modo da consentire la semplificazione delle operazioni di sostituzione e spostamento linee elettriche (almeno di tratti di linea) è già stata esplicitata in passato con l'approvazione della L.R. n. 30 del 22/10/2014, la quale attraverso la modifica del comma 6 dell'art. 2 della L.R. n. 24/1991 prevedeva che: "Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m."

In merito a tale disposto della L.R. n. 30/2014, la Corte Costituzionale con sentenza n. 215 del 7/10/2015, ne dichiarava l'illegittimità incostituzionale con la motivazione che tale norma avrebbe avuto come effetto quello di sottrarre le citate modifiche di linee alle valutazioni di impatto ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 Testo unico dell'Ambiente, con la conseguente violazione dell'art 117 della Costituzione che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'Ambiente.

Nel rispetto di tale pronunciamento della Corte Costituzionale e delle disposizioni in materia di ambiente, al fine di garantire comunque un maggiore snellimento procedurale almeno per gli impianti a bassa e media tensione o per piccole derivazioni, si è ritenuto di proporre la modifica dell'art. 2 della LR 24/91, attraverso l'introduzione di un nuovo disposto normativo atto a disciplinare le modalità autorizzative su impianti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 20.000 volt, cioè quella casistica di impianti che per potenza nominale non necessitano di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

La semplificazione introdotta con la presente norma prevede che per impianti con potenza fino a 5.000 volt e per impianti fino a 20.000 volt ma inferiori a 500 mt. di sviluppo lineare, le opere siano soggette a semplice CILA e non ad autorizzazione, consentendo una effettiva semplificazione per gli operatori e per i privati, ma nel contempo anche per le amministrazioni coinvolte in processi autorizzativi che pare opportuno limitare ai casi più complessi, come peraltro avviene nelle semplificazioni riguardanti l'attività edilizia.

Riferimenti normativi

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

Art. 2 - Domanda di autorizzazione.

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni interessati nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1 dell'art. 8.
6. Non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione [le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,] le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.

CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 28 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale."

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i "Temporary Manager", i "Temporary Export Manager" e i "Manager dell'Innovazione".

2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in conformità alla normativa nazionale in materia, un regolamento attuativo dell'elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:

- a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;*
- b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;*

- c) *le modalità di consultazione dell'elenco;*
- d) *le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti. ”.*

(Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia)

Relazione

La legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale” ha tra le finalità di cui all’articolo 1 quella di favorire l’interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita.

In particolare, tra gli obiettivi di cui all’articolo 2 della citata legge, alla lettera b) si evidenzia “aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza”.

La presente modifica legislativa si inserisce in tale contesto normativo prevedendo, nello specifico, l’integrazione del “CAPO IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari” mediante l’introduzione dell’articolo 18bis “Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”. Il nuovo articolo risponde a quanto stabilito nel programma di governo 2015-2020, presentato nella X Legislatura dal Presidente della Giunta Regionale, in relazione al capitolo 7 “Scelgo un Veneto per le imprese”, azione specifica “Istituiremo un Albo di Temporary Manager”.

Nel corso della X Legislatura tale azione ha ricevuto parziale attuazione attraverso il “Catalogo Fornitori”, pubblicato nel portale regionale “Innoveneto”, disponibile online all’indirizzo www.innoveneto.org. Tale catalogo, tuttavia, non corrisponde a un elenco ufficiale riconosciuto e specificamente normato.

In quest’ultimo lustro la figura professionale del “Manager” inserito nell’impresa per un periodo temporaneo (cd. Temporary Manager), è stata oggetto di una crescente specializzazione (e qualificazione) su ambiti tematici specifici per il presidio di funzioni d’impresa sempre più strategiche.

In virtù di tale processo di specializzazione delle competenze, ne deriva oggi l’identificazione di ulteriori profili specialistici manageriali riconosciuti con le accezioni di “Manager dell’Innovazione” e di “Temporary Export Manager”. Entrambe rappresentano una particolare declinazione della figura originaria di “Temporary Manager” contraddistinguendosi, l’una per una spiccata conoscenza delle dinamiche dell’innovazione dei processi aziendali, specie riguardo alla digitalizzazione e al modello “Impresa 4.0”, l’altra per una profonda specializzazione sulle tematiche collegate all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

Tali figure sono state individuate dalla normativa nazionale in relazione a specifici provvedimenti di incentivazione alle imprese che ne prevedono l’utilizzo per l’innovazione dei processi e dello sviluppo di specifiche funzioni aziendali.

Con particolare riguardo alla figura dell’“Innovation Manager”, si rileva anche l’esigenza di allineare la Regione del Veneto rispetto alle previsioni già definite con strumenti di incentivazione nazionale in materia. Ci si riferisce in particolare al

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

All'articolo 5 del menzionato D.M., rubricato "Elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza", al comma 2, lettera b), è previsto che possano presentare domanda di iscrizione i soggetti già accreditati "negli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto."

Pertanto, in vista della nuova programmazione POR FESR 2021-2027, anche la Giunta Regionale potrebbe essere chiamata a finanziare, tramite specifici bandi, iniziative analoghe che presuppongono, per una gestione più efficace ed efficiente, la disponibilità di un elenco ufficiale usufruibile dalle imprese che intendono presentare domanda volta alla concessione di incentivi per progetti che prevedono attività realizzate da tali figure manageriali.

Con la presente norma, al comma 1 si intende quindi istituire uno specifico elenco regionale che assumerà la denominazione di "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", composto dalle 3 sezioni: "Temporary Manager", "Temporary Export Manager", "Innovation Manager".

Al comma 2, si dispone che la gestione e la tenuta dell'elenco siano attribuite a Veneto Innovazione Spa in quanto attività coerente con le funzioni istituzionali già previste ex l.r. n. 9/2007, art. 10, per questa società "in house", in continuità con l'attività sino ad oggi svolta di tenuta del catalogo fornitori di servizi per l'innovazione.

Al comma 3, viene demandata alla Giunta Regionale l'approvazione del Regolamento attuativo, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", nel quale saranno puntualmente disciplinati i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione, i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni, le modalità di verifica e di controllo sulla presenza e la permanenza in capo ai soggetti iscritti dei requisiti di ammissione al fine di garantire uno strumento sempre aggiornato e quindi efficace per le imprese che desiderano contattare queste figure manageriali specialistiche.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale".

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 30 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio.....	6
Art. 1 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio." .	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio." .	7
Art. 3 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio." .	8
CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio ..	9
Art. 4 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto." .	9
Art. 5 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto." .	10
Art. 6 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile." .	11
Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni. .	13
Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" .	15
Art. 9 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" .	16
Art. 10 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni. .	18
Art. 11 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni. .	20
Art. 12 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012" .	22
CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca ..	24
Art. 13 - Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994." .	24
Art. 14 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." .	25
Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." .	25
Art. 16 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale." .	26

Art. 17 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."	27
Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013."	28
Art. 19 – Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994."	28
Art. 20 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"	31
Art. 21 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"	32
Art. 22 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"	33
Art. 23 - Abrogazione degli articoli 3 ter e 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura."	34
Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto."	36
Art. 25 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"	37
CAPO IV Disposizioni in materia di energia	39
Art. 26 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."	39
Art. 27 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"	41
CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione	43
Art. 28 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale."	43
CAPO VI - Disposizioni finali.....	45
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.	46
Art. 30 - Entrata in vigore.....	46